

# COMUNE DI SOAVE

Provincia di Verona

## REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n.2/2021

**OGGETTO:** PARERE SULLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE CONTENUTA NEL PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE TARIFFE DEI RIFIUTI ANNO 2021 E RELATIVI EMENDAMENTI.

Il giorno 20 luglio 2021 la dott.ssa Stefania Bortoletti, Revisore del Comune di Soave, ha esaminato la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 12/07/2021, avente il seguente oggetto: “*VARIAZIONE REGOLAMENTO TARI INSERITO NELLA IUC*” che risulta corredata dai seguenti 4 allegati e due EMENDAMENTI:

- A. nota protocollo n. 259 sottoscritta ed inviata da tutti i dodici Consigli di bacino alla Regione Veneto in data 18-03-2021;
- B. nota prot. 483 del 05 -05-2021 sottoscritta ed inviata, nelle more di una risposta, da tutti i dodici Consigli di bacino alla Regione Veneto;
- C. deliberazione di Assemblea di Bacino avente ad oggetto “Avvio a recupero dei rifiuti simili da parte delle utenze non domestiche”;
- D. REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)\_variato nella parte relativa alla TARI;
  1. EMENDAMENTO per la correzione di due refusi nel testo della proposta di delibera Consigliare in oggetto;
  2. EMENDAMENTO per la correzione di due refusi nel testo del regolamento licenziato dalla Commissione Statuto e Regolamenti dell'Ente nella seduta del 13 luglio 2021.

A tal fine il Revisore:

- visto l'articolo 52 del D.Lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. 23/2011, che conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
- visto l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», che ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al

finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- visto l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) nel quale è inserita la sezione TARI dei rifiuti solidi urbani e assimilati adottato dal Comune di Soave con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 19.05.2014;
- Visto il Piano d'Ambito per la Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con deliberazione assembleare n. 04 del 10 agosto 2020;
- Visto il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 che ha apportato alcune modifiche al Testo Unico Ambientale approvato con decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. fra cui:
  - nuova definizione di rifiuto urbano e nuova riclassificazione dei rifiuti;
  - abrogazione della normativa (lettera g) dell'articolo 198) che consentiva ai Comuni di disciplinare l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi;
  - introduzione dell'esonero della quota variabile della tassa rifiuti per le utenze non domestiche che avviano al recupero la totalità dei rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico;
- Dato atto che il decreto è in vigore dal 26 settembre 2020 ma le principali novità si applicano a partire dal 1° gennaio 2021 al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano;
- preso atto che il Comune ha aderito al Consiglio di Bacino "Verona Nord", istituito mediante Convenzione ex art. 30 del T.U.E.L., sottoscritta in data 03 dicembre 2015 dai rappresentanti dei 58 Comuni partecipanti;
- vista la nota protocollo n. 259 sottoscritta ed inviata da tutti i dodici Consigli di bacino alla Regione Veneto in data 18-03-2021 richiedendo l'assunzione di un atto di indirizzo regionale su "*alcune tematiche di particolare rilievo ed impatto pianificatorio, organizzativo, tariffario ed operativo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani poste dal decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116 di recepimento delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852*", all. "A";
- vista altresì la successiva nota prot. 483 del 05-05-2021 sottoscritta ed inviata, nelle more di una risposta, da tutti i dodici Consigli di bacino alla Regione Veneto con la quale, considerata ormai l'imminente scadenza del 31 maggio e la necessità di assumere quanto prima una posizione formale e condivisa in merito agli argomenti sopra menzionati, i Consigli di Bacino del Veneto hanno comunicato l'intenzione di procedere congiuntamente all'attuazione degli indirizzi e decisioni così come esposte nella suddetta nota, all. "B";
- vista la deliberazione di Assemblea di Bacino avente ad oggetto "*Avvio a recupero dei rifiuti simili da parte delle utenze non domestiche*" del 20 maggio 2021, con la quale è stata adottata, la modifica regolamentare-tipo contenente la disciplina dell'autonomo avvio a recupero dei rifiuti simili da parte delle utenze non domestiche, all. "C";
- preso atto che con delibera n. 4 del 09/06/2021 il Consiglio di Bacino Verona Nord ha predisposto il Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 dei Comuni

appartenenti ai sensi dell'art. 6 della Deliberazione ARERA n. 443/2019/R;

- precisato che le tariffe devono garantire un'entrata in linea con le previsioni del suddetto Piano Finanziario, circostanza la cui verifica esula dalle competenze della scrivente Revisore e non forma pertanto oggetto del presente parere;
- visto l'art. 239 del TUEL, il quale al comma 1, l. b), n. 7 prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;
- visto il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)\_variato nella parte relativa alla TARI, All."D"
  - verificato che tali disposizioni regolamentari sono conformi alle norme attualmente in vigore, nel rispetto dell'autonomia regolamentare concessa all'Ente;
  - appaiono esaustive e idonee a consentire agli Uffici di effettuare i dovuti adempimenti nel rispetto dei tempi e delle procedure previsti dalle leggi disciplinanti la materia, contemperando le esigenze degli stessi e le garanzie dei soggetti passivi,
- visti i quattro refusi proposti in correzione con i due emendamenti presentati, doc. "1" e "2"
- visto il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio e non necessitando il parere di regolarità contabile poiché la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa o diminuzione di entrata;

#### CONSIDERATO

Che è necessario provvedere all'aggiornamento del sopracitato regolamento comunale sulla disciplina della Tari in ossequio alla normativa sopravvenuta ed alla modifica regolamentare-tipo elaborata dai Consigli di bacino sull'autonomo avvio a recupero e riciclo dei propri rifiuti simili da parte delle utenze non domestiche;

#### E S P R I M E

#### PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione della proposta di delibera del Consiglio Comunale n.16 del 12/07/2021, avente ad oggetto l'approvazione della modifica del regolamento dei rifiuti, per quanto di competenza, e quindi limitatamente alle previsioni di carattere regolamentare che disciplinano la stessa. Il Revisore esprime altresì parere favorevole agli emendamenti proposti.

Documento firmato digitalmente.

L'ORGANO DI REVISIONE  
Stefania Bortoletti